



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 – 961307 ☒ 0941/961041

UFFICIO DEL SINDACO



Ordinanza Sindacale n° 88 del 28.08.2013

IL SINDACO

Premesso:

- Che, a causa delle eccezionali precipitazioni atmosferiche riversatesi nel territorio comunale di Naso durante il periodo di febbraio – marzo 2013, nella frazione denominata “Badia” si è verificato un grave quanto esteso movimento franoso, che ha provocato il totale collassamento della strada comunale di Bazia-Rupila-Fiumara ed il cedimento a valle del costone sottostante;
- Che, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, con Ordinanza Sindacale n° 27 del 19.03.2013, è stato vietato il transito sia veicolare che pedonale sulla strada comunale di Bazia-Rupila-Fiumara, precludendone il relativo attraversamento con la collocazione di presidi di sicurezza permanenti;
- Che, in data 31.07.2013, l’U.T.C. di Naso ha effettuato un nuovo accertamento tecnico sui luoghi interessati dal summenzionato dissesto idrogeologico, al fine di valutare e monitorare attentamente l’eventuale evoluzione del movimento franoso;
- Che, secondo accertato ed acclarato con la relazione tecnica del 09.08.2013, giusta nota prot. n° 10244 a firma dell’arch. Mario Messina, <<allo stato il movimento franoso ha cessato di avanzare ed è in uno stato di quiescenza tale da ritenere il versante ormai stabilizzato>>;
- Che, dalle conclusioni, cui è pervenuto il tecnico dell’U.T.C., si deduce l’esigenza di intervenire tempestivamente e, comunque, prima dell’arrivo della stagione autunnale e delle relative piogge, intimando ai proprietari dei terreni sui quali sorgono le sorgenti denominate “Badia”, “Pera” e “Cannitello”, nonché ai soggetti titolari di un diritto all’uso dell’acqua proveniente dalle predette sorgenti, di provvedere alla realizzazione di tutte quelle opere di presa e captazione dell’acqua, attraverso un mirato intervento di drenaggio a monte delle sorgenti, convogliando all’uopo le relative acque in appositi pozzetti che consentano di regimentarle in apposite tubazioni sino a valle;

Ritenuto che, in assenza di un immediato intervento di adeguata regimentazione delle acque che fuoriescono dalle sorgenti di “Badia”, “Pera” e “Cannitello”, il pericolo di frane nella frazione di Badia potrebbe ulteriormente aggravarsi, poiché tale persistente ed ingente riversamento di acqua ha determinato e continua a determinare gravi situazioni di criticità, accompagnati molto spesso a fenomeni di rigurgito e improvvisi cedimenti del terreno circostante;

Rilevato che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte dei proprietari dei fondi limitrofi all’area sulla quale insistono le predette sorgenti, sullo stato di incuria ed abbandono delle precipitate fonti, nonché in ordine ai danni subiti dai loro terreni e annessi manufatti a causa della mancata regimentazione delle acque;

Accertate le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono delle sorgenti “Badia”, “Pera” e “Cannitello”, soprattutto nel perimetro interessato dal deflusso della massa

idrica eccedente, che provoca erosione, scalzamento dei terreni sottostanti, interrimento di altri alvei ivi presenti, depositi alluvionali su terreni agrari a valle, allagamenti dei terreni coltivati, nonché la proliferazione di insetti pericolosi e animali nocivi di ogni specie, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per regimentare correttamente l'adduzione d'acqua proveniente dalle sorgenti di "Badia", "Pera" e "Cannitello", al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo possibili dissesti idrogeologici e inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

Considerato che detto intervento converge sull'efficacia delle iniziative di mitigazione dei potenziali pericoli idrogeologici, programmati da quest'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la bonifica e messa in sicurezza dell'area su cui insistono le sorgenti di "Badia", "Pera" e "Cannitello", a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità, gravemente minacciata dal potenziale rischio di frane;

Viste le relazioni tecniche a firma del geom. Giuseppe Calì, giusta nota prot. n° 3633 del 18.03.2013 e n° 3782 del 21.03.2013;

Vista la relazione tecnica a firma dell'Arch. Mario Messina, giusta nota prot. n° 10244 del 09.08.2013;

Considerato che, interpellati i proprietari dei fondi che verranno attraversati dalla condotta idrica di convogliamento e regimazione delle acque che fuoriescono dalle sorgenti di "Badia", "Pera" e "Cannitello", ovvero i proprietari dei fondi ricadenti al foglio 24 particelle 22, 758, 763, 766, 164, 589, 165, 167, 590, 591 e 171 del Catasto Terreni del Comune di Naso, gli stessi hanno condiviso l'esigenza di intervenire con tempestività, dichiarandosi pronti ad eseguire le opere idrauliche di loro esclusiva competenza, previa indicazione da parte dell'organo tecnico comunale;

Preso Atto che, i sigg. Galati Rando Salvatore, nato a Tortorici il 14.06.1923, Ipsaro Passione Rosaria, nata a Naso il 15.07.1927, Ipsaro Passione Cono, nato a Naso il 15.12.1921, Ipsaro Passione Basilio, nato a Naso il 24.01.1920, Casilli Rosa, nata a Naso il 25.05.1921, Ioppolo Rosario, nato a Naso il 29.11.1908, Cicero Maria Antonia, nata a Naso il 15.11.1908, Bontempo Patrizia, nata a Milazzo il 25.10.1964, vantano un diritto all'utilizzo e/o all'adduzione dell'acqua proveniente dalle suddette sorgenti (Pera, Badia e Cannitello);

Ritenuto che, i proprietari dei fondi sui quali sorgono le predette sorgenti idriche ed i relativi titolari del diritto alla captazione, adduzione ed utilizzo dell'acqua hanno l'obbligo di provvedere alla cura degli scoli naturali delle acque che fuoriescono dalle sorgenti, facendo attenzione che le stesse non si disperdano nel terreno circostante;

Visto l'articolo 54 lett. "C" D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Visti gli artt. 913, 915, 916 e 917, del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque.

ORDINA

Ai sigg. Graziano Cono, nato a Naso il 03.07.1941, Gorgone Antonina, nata a Naso il 25.05.1943, Randazzo Carmelo, nato a Naso il 09.12.1940, Graziano Maria, nata a Naso il 27.02.1947, Lo Presti Gaetano, nato a Naso il 27.05.1912, Vitanza

Giovanni fu Cono, Cappotto Zoe, nata a Ficarra il 18.07. 1877, Vitanza Francesco, nato a Naso il 02.03.1927, Vitanza Giuseppa, nata a Naso il 20.11.1931, Vitanza Passari Roberto, nato in Venezuela il 24.10.1950, Galati Rando Salvatore, nato a Tortorici il 14.06.1923, Ipsaro Passione Rosaria, nata a Naso il 15.07.1927, Ipsaro Passione Cono, nato a Naso il 15.12.1921, Ipsaro Passione Basilio, nato a Naso il 24.01.1920, Casilli Rosa, nata a Naso il 25.05.1921, Ioppolo Rosario, nato a Naso il 29.11.1908, Cicero Maria Antonia, nata a Naso il 15.11.1908, Bontempo Patrizia, nata a Milazzo il 25.10.1964, ovvero i loro eredi e/o aventi causa, tutti obbligati in solido, di provvedere immediatamente ad adottare ogni utile e necessario intervento per la messa in sicurezza dell'area sulla quale attualmente si disperde l'acqua che fuoriesce dalle sorgenti denominate "Badia", "Pera" e "Cannitello", ovvero regimentando correttamente l'acqua proveniente dalle predette sorgenti, se necessario, compiendo anche opere di escavazione e livellamento del terreno, al fine di evitare che la stessa continui a disperdersi lungo i fondi limitrofi ed il terreno circostante, mediante la costruzione di una fossa drenante che vada a captare l'acqua e la trasporti con un tubo in polietilene nel fosso di scolo posto a valle, riducendo al minimo le perdite lungo il percorso stesso.

AUTORIZZA

i proprietari dei fondi agricoli interessati dall'attraversamento della rete idraulica di scolo di cui sopra, nonché i soggetti titolari di un convenzionale diritto all'utilizzo dell'acqua, ad utilizzare l'acqua così convogliata e servirsi della stessa per l'irrigazione dei rispettivi fondi di proprietà.

DEMANDA

- all'Ufficio di Segreteria la divulgazione della presente ordinanza, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, curandone gli accorgimenti necessari a tutelare la riservatezza dei soggetti destinatari della presente.
- All'Ufficio di Segreteria affinché provveda alla notifica della presente Ordinanza ai proprietari dei fondi interessati dall'attraversamento *de quo*, così come specificatamente indicati nell'elenco allegato alla relazione tecnica prot. n° 10244 del 09.08.2013.

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia

